



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE

N. 33 del 24-04-2017

REGISTRO GENERALE numero 33

COPIA

Oggetto: SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI EVENTI - ORDINANZA DI INAGIBILITA' DELLA CHIESA DI SANTA MARIA RICOMPRESA ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI MEGGIANO, DISTINTA CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 3, PART. N. A

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- La Legge n. 225 del 14 febbraio 1992 *"Istituzione del servizio nazionale della protezione civile"* individua, tra l'altro, le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia di protezione civile e, in particolare, all'art. 15 stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che quindi al verificarsi di situazioni di emergenza nell'ambito del territorio comunale assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;

- Il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 108 conferma quanto sopra e attribuisce altresì al Sindaco l'attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia di protezione civile, comprese le attività di previsione e prevenzione oltre che di predisposizione del piano comunale di emergenza;

DATO ATTO che le fortissime scosse di terremoto in atto, interessanti l'intero territorio comunale, con evidente riverbero sulle strutture peraltro già interessate dagli eventi del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e successive, impongono, a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità, tra l'altro, la interdizione dell'accesso alle chiese che presentano evidenti danni tali da rappresentare un concreto pericolo per la pubblica incolumità;

RILEVATO che esiste il pericolo di un eventuale coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero verificarsi a seguito della crisi sismica iniziata il 24/08/2016;

VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016 con la quale è stato esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016 con la quale è stato ulteriormente esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/01/2017 con la quale è stato ulteriormente esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/02/2017 con la quale è stato ulteriormente esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la Legge n. 229 del 15 dicembre 2016: conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

CONSIDERATO che è in corso una campagna di sopralluoghi al fine di verificare le condizioni di agibilità degli immobili;

DATO ATTO che il la Regione Umbria – Centro Operativo Regionale, con nota pervenuta al protocollo comunale in data 20.12.2016 n. 3173, trasmetteva a questo Ente la scheda A-DC n. 006 redatta in data 13.10.2016 dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali – Gruppo di lavoro per la salvaguardia e la prevenzione dei beni culturali dai rischi naturali, relativa alla Chiesa di Santa Maria di Pedemonte, il cui esito risulta “Inagibile”, con l’indicazione dei seguenti danni all’apparato decorativo e alle opere d’arte:

“-Diffuse zone di distacco dell’intonaco su cui insistono gli affreschi”

RICHIAMATA la successiva scheda A-DC n. 003 redatta in data 02.02.2017 dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali – Gruppo di lavoro per la salvaguardia e la prevenzione dei beni culturali dai rischi naturali Arch. M. Damiani, Ing. F. Morelli, A.T. M. Borsoi, Ing. A. Natali, relativa alla Chiesa di Santa Maria di Pedemonte, il cui esito risulta “Agibile con provvedimenti”, con l’indicazione dei provvedimenti da adottare, in particolare:

“-Consolidamento pareti lesionate (facciata, parete di fondo, pareti laterali)”

“-Rimozione intonaci pericolanti”

“-Messa in sicurezza della porzione di parete inclusa sotto l’arco della parete di fondo”

E nella quale vengono riportate le seguenti note:

“E’ presente una lesione inclinata passante nella facciata, diverse lesioni verticali nelle pareti longitudinali, lesioni ad X nella parete di fondo. La porzione di muratura inclusa sotto l’arco della parete di fondo presenta un evidente fuori piombo”;

RITENUTO necessario, sino ad avvenuta rimozione dello stato di pericolo per l’incolumità pubblica, interdire l’accesso per i visitatori, gestori e persona alcuna, all’immobile denominato Chiesa di Santa Maria ricompresa all’interno del Cimitero di Meggiano, distinta catastalmente al foglio n. 3, part. A, catastalmente risultante “Ente urbano”;

VISTO l’articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO l’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (*Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali*);

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RAVVISATA la necessità di disporre l’attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

DICHIARA

L'INAGIBILITA' dell'immobile denominato Chiesa di Santa Maria ricompresa all'interno del Cimitero di Meggiano, distinta catastalmente al foglio n. 3, part. n. A, catastalmente risultante "Ente urbano" sulla scorta delle schede modello A-DC n. 006 del 13.10.2016 e n. 003 del 02.02.2017, relative alla Chiesa di Santa Maria di Pedemonte, redatte dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali – Gruppo di lavoro per la salvaguardia e la prevenzione dei beni culturali dai rischi naturali, dalle quali emerge **il giudizio: "INAGIBILE"**, e nelle quali vengono indicati i provvedimenti da adottare, in particolare:

"-Consolidamento pareti lesionate (facciata, parete di fondo, pareti laterali)"

"-Rimozione intonaci pericolanti"

"-Messa in sicurezza della porzione di parete inclusa sotto l'arco della parete di fondo"

ORDINA

Di non accedere e di non consentire l'accesso e l'utilizzo dell'edificio dichiarato inaccessibile ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fino a quando non sarà realizzata la messa in sicurezza dello stesso con opere adeguate all'eliminazione del pericolo.

DISPONE

La revoca della precedente Ordinanza Sindacale n. 63 del 20.12.2016;

La Forza Pubblica è incaricata della notifica agli interessati e della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa:

- al Prefetto di Perugia;
- al SOUR della Regione Umbria;
- al Centro Protezione Civile di Foligno;
- al COR della Regione Umbria;
- alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria;

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vallo di Nera, nonché trasmessa:

- All' Ufficio Polizia Municipale
- All'Ufficio Tecnico comunale

La presente Ordinanza viene notificata:

- Al Sindaco del Comune di Vallo di Nera;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, in applicazione del D.lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica della presente ordinanza, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, lì ventiquattro aprile duemiladiciassette.

IL SINDACO

F.to BENEDETTI AGNESE

E' copia conforme all'originale.

Vallo di Nera, lì 24-04-2017